

FGAS EMISSION REDUCTION



Gentile Cliente,

la mettiamo a conoscenza che a partire dal 25-09-2019 è entrato in vigore il Nuovo D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146 e il regolamento di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) N. 846/2006.

Che cosa cambia?

E' stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Pertanto, a partire dal 25 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, le imprese e persone in possesso di certificato devono comunicare i dati relativi agli interventi di cui sopra alla BANCA DATI gestita dalle Camere di Commercio via telematica, entro 30 giorni.

Come avviene la comunicazione alla BANCA DATI?

AERRE Service S.r.l., in occasione degli interventi di manutenzione in cui sono previsti gli obblighi di trasmissione alla BANCA DATI FGAS, provvederà in modo gratuito a registrare la macchina nella BANCA DATI FGAS e a trasmettere la comunicazione nei tempi previsti dal DPR 146/2018 (entro 30 giorni dall'esecuzione dell'intervento).

I dati richiesti, da comunicare all'indirizzo e-mail: assistenza@aerreservice.net sono i seguenti:

**Denominazione, Codice Fiscale o Partita Iva dell'azienda (OPERATORE)
Nome, Cognome, Indirizzo e-mail del referente per gli impianti presenti (REFERENTE)**

Nome, Cognome, Indirizzo e-mail dell'utilizzatore per gli impianti presenti in ogni reparto (UTILIZZATORE) solo nel caso diverso dal REFERENTE

A tale scopo il Cliente deve individuare e comunicare alla nostra azienda i dati relativi al referente all'utilizzatore delle apparecchiature.

Per operatore si intende il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

1. libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
2. controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
3. il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni. L'operatore dell'apparecchiatura può essere un soggetto diverso dall'utilizzatore che, in generale, è il soggetto presso il quale l'apparecchiatura è installata: l'impresa certificata dovrà indicare entrambi i soggetti qualora l'utilizzatore sia diverso dall'operatore.

Permane l'obbligo della tenuta dei registri delle apparecchiature con i relativi controlli delle perdite sugli impianti contenenti un carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente. Gli stessi devono essere **conservati per cinque anni** e, su richiesta, metterli a disposizione dell'Autorità nazionale competente o della Commissione europea.

Per maggiori informazioni consultare www.fgas.it

Restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

LUIGI ROSSI

AERRE Service S.r.l.

Sede legale e operativa:
Via G. Amendola, 7
20096 Pioltello (MI)
Tel 0292592403 Fax 0239195766

C.F. e P.IVA 04956310967

www.aerreservice.net